



COMUNE DI NOVATE MILANESE

PROVINCIA DI MILANO

Tel. 02/354731 - Fax 02/33240000 - P.IVA 02032910156E-Mail: segretario@comune.novate-milanese.mi.it
Servizio Segreteria Tel. 02/35473253 - 02/35473289 fax 02/35473265

REGOLAMENTO PER L'USO E LA GESTIONE DEL VERDE PUBBLICO

Approvato con deliberazione di cc n. 79 del 23/09/2003

REGOLAMENTO PER L'USO E LA GESTIONE DEL VERDE COMUNALE

PREMESSA

Il presente Regolamento contiene le indicazioni per l'uso, la corretta e razionale gestione e conservazione del patrimonio verde presente sul territorio comunale e per quello di futura realizzazione.

I principi che costituiscono le basi del presente strumento normativo e di indirizzo si riconducono al riconoscimento del verde come elemento imprescindibile e qualificante dello sviluppo urbano, nonché essenziale per una sana e ottimale vita cittadina. La pianificazione dello sviluppo degli ambiti urbani dovrà tener conto in egual misura sia degli spazi costruiti sia degli spazi a verde; quest'ultimi, in particolare, come ambiti naturali delle attività dei cittadini di tutte le fasce di età.

L'amministrazione Comunale riconosce alle aree verdi, in via generale, un ruolo di primaria importanza, in particolare, per le molteplici funzioni che sono chiamate a svolgere: ricreativa, sportiva, educativa, di arredo urbano, di conservazione del territorio naturale, di valorizzazione paesistica e di inserimento ambientale delle infrastrutture viarie e industriali.

Inoltre, alle componenti vegetali che, nell'insieme, costituiscono il verde comunale, viene riconosciuta la valenza primariamente biologica e agronomica e, più precisamente, con ciclo biologico vitale, che necessita di una gestione individuale, come gli alberi, sia come insieme, relativamente ai parchi, alle aree verdi ecc..

Per una corretta gestione tecnica del Patrimonio Verde, gli aspetti architettonici dovranno essere compatibili con il soddisfacimento delle esigenze biologiche delle piante e delle peculiarità dell'ambiente in cui si andrà ad operare.

Titolo I

OGGETTO DEL REGOLAMENTO

ART. 1

Le presenti norme si applicano in tutte le aree pubbliche e private destinate a verde, esistenti o di nuova e futura formazione, situate nell'ambito del territorio del Comune di Novate Milanese.

Si intendono per aree pubbliche:

- a) parchi e giardini comunali;
- a) alberate stradali, aiuole, verde spartitraffico e di margine stradale, verde ripariale di rogge e canali, fioriere;
- b) aree verdi di pertinenza di servizi pubblici o di proprietà di enti pubblici aperte al pubblico;
- c) aree verdi di proprietà pubblica, destinate a "verde" o "servizi" nel Piano Regolatore Generale ed affidati in concessione ad associazioni, enti o privati per il loro utilizzo sociale (aree per attrezzature sportive, orti, giardini, parchi, aiuole e verde stradale).

Titolo II

DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 2

Ogni cittadino è tenuto a rispettare le aree verdi, come definite nel precedente titolo ed i manufatti su di esse insistenti, ed è inoltre tenuto a rispettare gli altri frequentatori, evitando di tenere comportamenti e di svolgere attività che possano arrecare disturbo al normale uso del verde.

ART. 3

Ogni cittadino è responsabile dei danni ad aree verdi o attrezzature di qualsiasi natura, arrecati personalmente o da minori o da inabili a lui affidati e da animali e cose di cui abbia la custodia.

ART. 4

Ogni cittadino è tenuto a osservare le norme del presente regolamento e ad uniformarsi alle disposizioni dettate per ciascuna area dal responsabile di essa, individuato secondo i criteri di cui al successivo art. 6.

ART. 5

La gestione delle aree a verde ed il controllo del loro uso vengono demandati ad un Responsabile Comunale, nominato dall'Amministrazione Comunale o dall'ufficio preposto.

Per le aree verdi di pertinenza di servizi pubblici, o di proprietà di enti pubblici, comunque aperte al pubblico, il responsabile coincide con il dirigente della struttura di servizio. Per le aree date in concessione, il responsabile è scelto dall'ente concessionario con l'assenso dell'Amministrazione Comunale.

ART. 6

Compiti del Responsabile Comunale o dell'ufficio preposto sono:

- a) assicurare la corretta gestione delle aree verdi di cui è preposto, seguire l'attuazione dei programmi di consolidamento e recupero del patrimonio e segnalare all'Amministrazione ogni esigenza di intervento, anche straordinario e di modifica strutturale delle aree verdi;
- b) provvedere con gli organi già preposti a farlo, alla vigilanza sulla corretta fruizione del verde;
- c) accogliere segnalazioni e suggerimenti da parte dei cittadini sulla conduzione e la manutenzione degli spazi stessi;

ART. 7

I cittadini possono inoltrare le loro istanze, per la fruizione e l'uso delle aree verdi, in forma scritta al Responsabile Comunale, o all'ufficio preposto, che è tenuto a rispondere nella medesima forma.

Titolo III

RILEVAMENTO E CATALOGAZIONE

ART. 8

Nel comune di Novate Milanese è istituito un catasto del patrimonio arboreo con la catalogazione delle specie presenti, suddivisi secondo tavole e aree di appartenenza.

Gli obiettivi della catalogazione sono:

- censimento organico delle presenze arboree al fine di conoscere la quantità, lo stato fitosanitario e di custodia, e programmarne la giusta manutenzione nel tempo;
- censimento delle aree a verde secondo categorie di appartenenze (verde urbano, verde infrastrutturale, verde scolastico, verde sportivo) al fine di conoscerne la superficie e lo stato di conservazione;
- individuazione di aree strategiche atte all'adozione o alla sponsorizzazione.

Il catasto del patrimonio arboreo dovrà essere aggiornato con cadenza annuale.

Titolo IV

DEFINIZIONE

ART. 9

Per verde pubblico si intende quella parte del territorio urbano di proprietà pubblica, sulla quale insistono tappeti erbosi, alberi, arbusti singoli o a macchia, aiuole fiorite ecc..

Il verde pubblico cittadino viene così suddiviso:

VERDE ORNAMENTALE

1. parchi e parchetti comunali;
2. aree verdi di pertinenza di servizi pubblici o di proprietà di enti pubblici aperte al pubblico; aree verdi date in convenzioni di uso pubblico;
3. aree verdi di proprietà pubblica, destinate a "verde" o "servizi" nel Piano Regolatore Generale ed affidati in concessione ad associazioni, enti o privati per il loro utilizzo sociale (aree per attrezzature sportive, orti urbani, giardini, parchi).

Sono parchi e parchetti cittadini:

- parco "Marco Brasca" (dietro sede municipale – Via V. Veneto);
- parco "Carlo Ghezzi" (Via Manzoni – Via Cascina del Sole);
- parco "Delle Radure" (Via Campo dei fiori – Via dello Sport);
- parco "Gisella Floreanini" (Via Gramsci – Via Amendola – Via Turati);
- parco di "Via Baranzate" (Via Baranzate – Via Di Vittorio);
- parco di "V.le Rimembranze" (Viale Rimembranze – Via Morandi);
- parco di "Via Latini" (Via B.Latini);
- parco "Gran Paradiso" (Via Gran Paradiso – Via Marzabotto);
- parchetto di "Via Monte Bianco" (Via Monte Bianco – Via Monte Rosa);
- parchetto di "Via Monte Cervino" (Via Monte Cervino);
- parco di "Via Vialba" (Via Vialba);
- parchetto di "Via Cornicione (Via Cornicione);
- parchetto di "Via Ariosto" (Via Piave – Via Ariosto – Via Virgilio);
- parchetto di "Via Bollate" (Via Bollate);
- parchetto di "Via Bollate" (condominio Casa Nostra);
- parchetto "Melvin Jones" (Via M. Curie – Via Di Vittorio);
- parchetto "Paul Harris" (comparto interno via M. Curie);
- parchetto "Martiri delle Foibe" (Via Portone – P.zza Martiri della Libertà);
- parchetto "Viale Piave" (Viale Piave – Via Repubblica);
- parchetto di "Via Puccini" (Via Puccini);
- parchetto "Area mercato" (Via Falcone - Borsellino).

Sono comunque aree a verde tutte quelle rimanenti, predisposte ed attrezzate dal comune.

Si considerano parte integrante dei parchi e delle aree a verde anche i viali, i sentieri e le piazzole incluse nel perimetro degli stessi.

VERDE INFRASTRUTTURALE

Alberate stradali, aiuole, verde spartitraffico e di margine stradale, verde ripariale di rogge e canali, fioriere.

VERDE SCOLASTICO

Giardini posti all'interno del perimetro scolastico atti alle attività scolastiche e ricreative dei bambini, quali:

- scuola Materna "H.C. Handersen" (Via Brodolini);
- scuola Elementare "I. Calvin" (Via Brodolini);
- scuola Elementare "M. Montessori" (Via Cornicione);
- scuola Media "O. Vergani" (Via Dello Sport);
- scuola Materna "E. Salgari" (Via Manzoni);
- scuola Materna "C. Collodi" (Via Baranzate);
- scuola Elementare "Don Milani" (Via Baranzate);
- scuola Media "G. Rodari" (Via Prampolini);
- asilo nido " Campo dei Fiori" (Via Campo dei Fiori);
- ex Istituto "Marignoni" (Via Manzoni);
- centro Socio Educativo (Via Manzoni);
- asilo nido "Il trenino" (Via Baranzate).
-

VERDE SPORTIVO

1. campo di calcio di Via Torriani;
2. campo di calcio di via Manzoni.

VERDE PRIVATO

Per verde privato si intendono quelle aree adibite a verde o per libera scelta, per indicazione del P.R.G., sotto forma di giardini, parchi, aiuole ecc..

Titolo V

FRUIBILITÀ, ATTIVITÀ CONSENTITE, LIMITAZIONI D'USO E NORME DI COMPORTAMENTO SU VERDE PUBBLICO

ART. 10

Il verde pubblico è liberamente fruibile fatte salve le limitazioni contenute nel presente Regolamento.

ART. 11

A tutte le aree verdi non recintate, disciplinate dal presente Regolamento, è dato libero accesso nell'arco delle ventiquattrre ore giornaliere, fatte salve diverse regolamentazioni. I parchi ed i giardini recintati sono aperti al pubblico, secondo gli orari indicati nelle tabelle esposte ai rispettivi ingressi (fascia invernale dalle ore 8.00 alle ore 22.00; fascia estiva dalle ore 8.00 alle 24.00).

Le aree verdi di pertinenza di servizi pubblici o di proprietà di enti pubblici sono accessibili negli orari di funzionamento della struttura cui appartengono, con i limiti dettati dalle esigenze funzionali del servizio, imposti dal responsabile stesso o dall'ufficio preposto, secondo tabelle esposte ai rispettivi ingressi.

Il verde pubblico gestito dagli enti e dalle associazioni, in regime di convenzione con l'Amministrazione Comunale, è accessibile secondo le norme e gli orari stabiliti dal concessionario, in ottemperanza a quanto previsto dalla convenzione.

ART. 12

Il responsabile delle aree verdi o l'ufficio preposto alla gestione e alla manutenzione, può disporre la chiusura temporanea, totale o parziale, delle stesse per la manutenzione o per motivi di sicurezza. Può inoltre impedire o limitare l'accesso del pubblico in aree specifiche, indicate da appositi cartelli, per tutelare aspetti particolari della vegetazione o l'insediamento e la nidificazione della fauna.

ART. 13

Le aree verdi sono a disposizione dei cittadini per lo svolgimento di attività fisicomotorie e sociali, il riposo, lo studio e l'osservazione della natura.

Tutte le attività sono consentite, purché non disturbino gli altri frequentatori e non danneggino l'ambiente naturale ed i manufatti, sempre tenendo conto delle specifiche funzioni di ciascuna area verde.

Il responsabile dell'area o l'ufficio preposto alla gestione e manutenzione tramite le autorità preposte alla vigilanza ed al controllo dell'ordine pubblico (Pubblica Sicurezza, Polizia Municipale, Guardie Ecologiche) può ordinare la sospensione immediata delle attività che arrecano disturbo ai frequentatori e all'ambiente naturale per imporre il rispetto del presente Regolamento e sanzionare le eventuali trasgressioni.

ART.14

Le attività consentite all'interno degli spazi verdi non possono svolgersi con l'emissione di suoni d'intensità superiore a quella stabilita dalle leggi vigenti in materia, a cui si rinvia, salvo autorizzazioni concesse, in deroga, dalle autorità competenti e limitatamente agli orari previsti dal Regolamento d'Igiene tipo della Regione Lombardia e dalle leggi vigenti.

ART. 15

L'Amministrazione Comunale si riserva di autorizzare, qualora lo ritenga opportuno, lo svolgimento di attività di commercio in forma ambulante all'aperto e di animazione.

Le suddette attività non dovranno in ogni caso costituire intralcio alla libera circolazione all'interno delle aree verdi.

Le attività di commercio in forma ambulante non potranno svolgersi negli spazi erbosi.

Agli esercenti sarà fatto obbligo di ripristinare gli spazi utilizzati conformemente allo stato antecedente l'uso dei medesimi.

L'Amministrazione Comunale può autorizzare la collocazione di servizi di ristoro all'interno delle aree verdi.

ART. 16

E' vietato campeggiare e pernottare in tutte le aree verdi. L'Amministrazione Comunale si riserva di individuare e realizzare spazi appositamente indicati ed attrezzati per le tende, qualora lo ritenga opportuno.

ART. 17

E' vietato gettare rifiuti al di fuori dei contenitori di raccolta appositamente predisposti.

ART. 18

Il gioco dei bambini fino a dieci anni di età è consentito negli spazi verdi calpestabili e nelle aree attrezzate a tale scopo.

Le attrezzature per il gioco possono essere utilizzate solo da bambini di età non superiore a quella indicata in appositi cartelli o indicazioni sui giochi.

Il libero uso da parte dei bambini delle attrezzature e dei giochi è posto sotto la sorveglianza e responsabilità delle persone che hanno in custodia i bambini medesimi.

Negli spazi opportunamente segnalati riservati al gioco dei bambini è vietato l'accesso ai cani.

ART. 19

L'attività sportiva di gruppo (calcio, gioco del freesbe,...), può praticarsi negli spazi calpestabili. Debbono comunque svolgersi nell'ambito di spazi all'uopo attrezzati le attività sportive che possono disturbare il tranquillo godimento del verde da parte di chi sosta o passeggiava ovvero causare danni alla vegetazione.

ART. 20

Lo svolgimento di spettacoli, manifestazioni sportive e culturali e l'installazione delle strutture relative è consentito esclusivamente negli spazi individuati dall'Amministrazione Comunale e previa autorizzazione del competente Assessorato ai Lavori Pubblici, su parere del Responsabile Comunale o dall'ufficio preposto.

Il rilascio dell'autorizzazione comporta l'obbligo per il beneficiario di agire con l'attenzione e la cautela necessarie a prevenire i danni all'ambiente e comporta l'obbligo di totale ripristino dello spazio occupato, compresa dunque la raccolta ed eliminazione dei rifiuti prodotti. L'autorizzazione inoltre è subordinata al versamento di una idonea cauzione determinata dal Responsabile Comunale o dall'ufficio preposto.

Titolo VI

NORME PER LA TUTELA DELL'AMBIENTE NATURALE, DELLE ATTREZZATURE E DEGLI ARREDI DI PROPRIETA' PUBBLICA

ART. 21

Negli spazi verdi è vietato:

- a. raccogliere fiori, frutti, funghi e qualsiasi parte della vegetazione;
- b. asportare il terreno vegetale;
- c. rimuovere i nidi, catturare e molestare gli animali selvatici, fatti salvi gli interventi di bonifica e di igiene;
- d. introdurre nuovi animali selvatici o alimentare quelli presenti, salvo diverse disposizioni del responsabile dell'area o dall'ufficio preposto;
- e. permettere ad un animale in proprio affidamento di cacciare, molestare o ferire un altro animale;
- f. permettere ad un animale in proprio affidamento di defecare sui viali e nei prati salvo ove siano approntati spazi appositi;
- g. eliminare o danneggiare le essenze arboree ed arbustive;

- h. appendere agli alberi ed agli arbusti strutture di qualsiasi genere, compresi cartelli segnaletici;
- i. calpestare le aiuole fiorite;
- j. versare sul suolo e nelle acque sostanze inquinanti e nocive di qualsiasi tipo;
- k. scaricare e comunque abbandonare materiale edile e rifiuti solidi in genere;
- l. sostare per picnic salvo che nelle aree attrezzate debitamente segnalate;
- m. effettuare operazioni di pulizia dei veicoli e dei velocipedi;
- n. installare strutture fisse o mobili, senza le prescritte autorizzazioni;
- o. accendere fuochi, tranne dove specificatamente indicato.

E' comunque vietato ogni altro comportamento che determini danni all'ambiente.

Per il danneggiamento del patrimonio arboreo comunale, a seguito di incidenti stradali o atti di vandalismo, oltre alle spese sostenute per il recupero o la cura dell'essenza, spetta all'amministrazione comunale, un indennizzo calcolato con il metodo riportato nella scheda allegata.

ART. 22

I tappeti erbosi sono di norma calpestabili dai pedoni tranne negli spazi in cui è specificatamente vietato con indicazioni in loco. Nei parchi e nei giardini comunali non possono essere usate scarpe con i tacchetti o comunque suole che danneggino la cotica e non possono per lo stesso motivo essere infissi pali, picchetti o simili. Negli spazi in cui è consentito il calpestamento possono circolare anche i tricicli, i monopattini e le autovetture non motorizzate utilizzate dai bimbi di età inferiore ai sei anni e i mezzi autorizzati adibiti alla manutenzione ed alla sorveglianza delle aree stesse di cui art. 27, 28, 29.

ART. 23

La raccolta o cattura di esemplari della vegetazione e della fauna a scopo scientifico o didattico, nonché la raccolta di funghi o di frutti è consentita nei modi e nei limiti previsti dalle leggi in materia.

ART. 24

Nelle acque delle rogge e delle fontane sono vietati:

- a. l'alterazione delle acque con versamento di sostanze nocive di qualsiasi tipo, compresi i prodotti erbicidi;
- b. l'ostruzione o la deviazione delle acque;
- c. l'immissione di rifiuti organici, carta, contenitori ed ogni genere di rifiuto.

E' vietato lo scarico di sostanze inquinanti sul suolo.

ART. 25

Le strutture e gli arredi presenti nelle aree verdi debbono essere usate secondo la loro destinazione.

E' vietato deturpare con vernici, affissioni o imbrattamenti di qualsiasi tipo gli alberi, i manufatti, le costruzioni e gli arredi.

Rappresentazioni o decorazioni artistiche possono essere effettuate solo previa autorizzazione dell'Amministrazione Comunale.

A tal fine gli autori debbono presentare bozzetto illustrativo al Responsabile Comunale o dall'ufficio preposto che provvederà all'autorizzazione dell'opera o alla motivata non autorizzazione.

Titolo VII

NORME PER LA TUTELA DEL VERDE COMUNALE DI PROPRIETA' PRIVATA

ART. 26

Il verde comunale privato è patrimonio di tutta la collettività e come tale v'è tutelato e sorvegliato.

ART. 27

- o E' vietato danneggiare essenze arboree o arbustive.

- E' vietato piantumare alberi o arbusti a distanza inferiore da quella stabilità dagli specifici regolamenti (Reg. Edilizio, C.C., ecc..)
- E' vietato abbattere essenze arboree senza autorizzazione del competente ufficio comunale.
- E' consigliata, una valutazione generale sulle qualità, quantità, densità e accrescimento delle essenze arboree e arbustive da piantumare all'interno delle singole proprietà in modo da evitare danni successivi a persone o cose e abbattimenti indiscriminati conseguenti.

Titolo VIII

CIRCOLAZIONE DEI VEICOLI

ART. 28

Nei parchi, nei giardini ed in generale in tutti gli spazi verdi è vietato l'accesso, la circolazione e la sosta con mezzi a motore ad eccezione delle categorie specificate ai seguenti artt. 29, 30.

ART. 29

Ai sotto elencati veicoli è consentito il transito esclusivamente su viali, strade e percorsi pavimentati o in terra battuta interni agli spazi verdi:

- a. mezzi di vigilanza e di soccorso;
- b. mezzi dei Vigili del Fuoco, della Polizia, dei Carabinieri e della Polizia Municipale;
- c. mezzi per attività di commercio ambulante in possesso delle prescritte autorizzazioni;
- d. mezzi per il rifornimento dei punti fissi di vendita di alimenti e bevande o di intrattenimento, in possesso delle prescritte autorizzazioni;
- e. mezzi atti alla manutenzione del verde, dei manufatti e delle strutture;
- f. mezzi atti al funzionamento delle strutture dei servizi inseriti all'interno dei parchi (scuole, mense, ecc...), sempre se non vi sia l'opportunità di utilizzare altre vie.

Il rifornimento ai punti fissi di vendita di alimenti e bevande dovrà avvenire negli orari stabiliti dal responsabile comunale o dall'ufficio preposto

In casi particolari, per motivate esigenze valutate dal Responsabile Comunale o dall'ufficio preposto, possono essere rilasciati dal medesimo speciali permessi di transito.

ART. 30

Ai sotto elencati veicoli è consentito il transito e la sosta anche al di fuori di strade e percorsi pavimentati o in terra battuta, salvaguardando comunque l'integrità del manto erboso:

- a. motocarrozze per il trasporto di portatori di handicap;
- b. mezzi necessari allo svolgimento dei lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria del verde e di strutture e manufatti in esso inseriti.

ART. 31

Biciclette, monopattini ed altri mezzi individuali non motorizzati possono circolare a passo d'uomo esclusivamente su viali, strade e percorsi pavimentati o in terra battuta interni alle aree verdi.

Queste limitazioni d'accesso non si applicano alle carrozzelle per portatori di handicap.

La circolazione di mezzi trainati da animali è limitata ai viali, alle strade ed ai percorsi pavimentati o in terra battuta.

Titolo IX

CIRCOLAZIONE DI CANI ED ALTRI ANIMALI DOMESTICI

ART. 32

Per la circolazione degli animali domestici nei parchi e nelle aree a verde, si demanda al regolamento di polizia urbana.

I cani che vengono portati a passeggio debbono essere dotati di una piastrina o di un collare che riporti nome, cognome, indirizzo e telefono del proprietario.

L'accesso e la circolazione di cani ed altri animali domestici è regolato come segue:

- a. nei parchi e nei giardini, dove specificato da apposita segnaletica, è vietato;
- b. negli spazi destinati alla attività motoria dei cani, dove specificato da apposita segnaletica, è concessa la libera circolazione degli stessi;
- c. in tutte le rimanenti aree verdi i cani debbono essere tenuti al guinzaglio. Per i cani di grossa taglia i guinzagli debbono avere uno sviluppo non superiore a mt 2,5.

Rimane comunque responsabilità dei conduttori vigilare ed evitare comportamenti aggressivi e molesti dei cani, nonché asportare gli escrementi degli animali a loro affidati. E' fatto obbligo al conduttore del cane di portare sempre con sé materiale idoneo alla rimozione delle deiezioni (paletta, guanto e sacchetto).

E' vietato far bagnare i cani nelle acque di canali e rogge e nelle fontane.

I cavalli privati possono circolare su strade e sentieri contrassegnati da apposito segnale.

I cavalli dei C.C., della P.M. e delle guardie ecologiche, possono circolare liberamente all'interno delle aree stesse.

Titolo X

LOCALIZZAZIONI – SCELTE URBANISTICHE

ART. 33

La realizzazione di zone piantumate e di nuove aree a verde di qualunque tipologia, secondo diverse caratteristiche e necessità, deve essere preceduta da uno studio di idoneità sia urbanistica che ambientale.

L'inserimento di un assetto vegetale deve essere compatibile con lo sviluppo delle zone urbanizzate per le quali deve essere supporto ed elemento di equilibrata alternativa.

Nello stesso tempo la disposizione deve essere tale che le essenze vegetali possano svilupparsi nel modo migliore, programmando anche la manutenzione nel tempo.

In tutti i progetti edilizi che prevedono la realizzazione di aree a verde pubblico, tutte le tipologie di essenze arboree dovranno essere rilevate ed evidenziate su apposita planimetria, con allegate schede qualitative delle essenze, in modo da tenere regolarmente aggiornato il catasto arboreo del comune.

Titolo XI

NORME DI GESTIONE DEL VERDE

ART. 34

a) Norme relative agli alberi

Preservare l'efficienza delle alberature pubbliche sottintende anche garantire sicurezza alla cittadinanza da pericoli di cedimento improvviso di alberi interi o di parti di essi.

Durante le operazioni di abbattimento o di potature di piante di proprietà comunale, sia eseguite in amministrazione diretta che in appalto, dovranno essere osservate tutte le norme e gli accorgimenti previsti al fine di:

- prevenire ogni tipo di incidente;
- limitare il più possibile eventuali danni a manufatti presenti sul letto di caduta degli alberi;
- ridurre al minimo eventuali disagi al transito dei veicoli;
- contenere al massimo i rischi di trasmissione di eventuali fitopatie.

Nel caso di abbattimenti eseguiti in appalto, ulteriori accorgimenti da osservare durante le fasi dei lavori saranno specificati nel capitolato speciale di appalto e comunque dalla direzione lavori.

Taglio di platani affetti da cancro colorato

Nel caso in cui gli alberi siano platani ammalati a causa del cancro colorato, il comune e tutti gli operatori operanti sul territorio sono tenuti ad applicare le disposizioni sulla lotta obbligatoria prescritta dal Decreto Ministeriale 17.4.1998, che prevede le seguenti misure e azioni:

- controlli sistematici sui platani da parte del competente Servizio Fitosanitario Regionale;
- segnalazione della comparsa della malattia al Ministero per le Politiche Agricole;
- abbattimento delle piante infette e di quelle immediatamente adiacenti;
- ogni altra misura prescritta e vigente all'epoca della rilevazione dello stato di malattia.

Profilassi delle malattie letali in genere

L'abbattimento della pianta malata dovrà avvenire in periodi asciutti e/o freddi, preferibilmente in inverno o estate. Dovrà essere evitata la diffusione della segatura derivata dal taglio utilizzando aspiratori e dovrà essere sospeso il traffico limitrofo durante l'operazione.

Il materiale di risulta dovrà essere allontanato su mezzi chiusi ed eliminato al più presto mediante incenerimento.

Le ceppaie degli alberi tagliati dovranno essere asportate ed il terreno sostituito con coltivo trattato con prodotti anticrittogamici. Infine il focolaio di infezione dovrà essere controllato mensilmente allo scopo di individuarne tempestivamente il diffondersi.

Per la profilassi delle malattie che colpiscono la chioma i trattamenti devono essere idonei, tempestivi e garantire tutte le cautele indispensabili.

Operazioni terapeutiche

A difesa delle alberature di Ippocastano e di Platano è opportuno fare dei trattamenti di iniezioni endoterapeutiche. Per la prima essenza arborea ciò è necessario poiché da alcuni anni è soggetta all'attacco di un insetto che ne defoglia la chioma in periodo estivo, per la seconda è necessario invece poiché soggetta all'attacco del cancro colorato.

Anche altre essenze possono essere attaccate da parassiti, ma non gravemente come Platani e Ippocastani; pur tuttavia ciò non esime dal decidere eventualmente di eseguire iniezioni endoterapeutiche anche su altre alberate, come per esempio Tigli, Aceri, Gaggie e Olmi.

Valutazione visiva dell'albero (V.T.A)

Di fondamentale importanza per la salvaguardia del patrimonio vegetativo e dell'incolumità dei cittadini è l'esame visivo dell'essenze di alto fusto, al fine di ricercare i sintomi esterni di eventuali difetti interni. Nel caso siano riscontrati dei sintomi, il corrispondente difetto deve essere confermato e misurato mediante una indagine più approfondita, mediante attrezzature che permettano di monitorare lo stato di salute interna dell'essenza. Una volta stabilita l'estensione del difetto o del danno, viene stabilito se l'alberatura è pericolosa o meno facendo ricorso a prestabiliti criteri per la valutazione del rischio di caduta e si procederà, se necessario, all'abbattimento dell'essenza e, se le caratteristiche del luogo sono idonee ad accogliere un'altra piantumazione, alla sua sostituzione.

Potature

Le piante vanno potate per:

- dare una forma corretta alla giovane pianta, soprattutto se in ambito strettamente urbano (potatura di formazione);
- rimediare ad eventi atmosferici (vento, neve, fulmini) che avessero malamente lesionato parti della chioma lasciando monconi o rami pericolanti; in questo caso deve essere attuata la procedura del V.T.A.;
- eliminare rami secchi in quota, potenzialmente fonte di pericolo per i frequentatori dei parchi o dei giardini (Potatura di rimonda);
- eliminare porzioni infestate da parassiti (Potatura fitosanitaria);
- alleggerire e contenere lo sviluppo di piante di cui si teme che l'apparato radicale sia stato lesionato, o comunque insufficiente a sostenere il peso dell'albero (scavi in prossimità del tronco, verde pensile);
- alleggerire e contenere lo sviluppo della pianta a fine ciclo, per diminuire il dispendio energetico collegato alla funzione di sostegno meccanico;
- mantenere in "forma obbligata" piante che sono state piantate a distanze non regolamentari o che comunque lo sviluppo delle stesse a portato ad invadere altre proprietà.

Resta inteso che la potatura si può rendere necessaria anche in altri casi scaturiti da errate valutazioni o trascurata gestione (ad esempio: quando un albero è stato messo al posto sbagliato poiché si è sottovalutato lo sviluppo in vita della pianta stessa, ritrovandosi dopo qualche anno con una pianta che da

fastidio (entrano in casa, ombreggiano, preoccupano per il loro sviluppo, entrano in altre proprietà, ostruiscono con le foglie le griglie, le grondaie, raggiungono i cavi di linee aeree).

Una corretta realizzazione delle potature comporta in ogni caso il rispetto delle seguenti regole:

- Le branche eliminate vanno sempre tagliate in corrispondenza dell'ascella di un ramo in grado di fungere da tirasucchio;
- Il volume totale della chioma eliminata nel corso di un singolo intervento non deve superare il 20 % del volume iniziale;
- L'angolo di taglio deve essere tale da permettere una rapida e completa cicatrizzazione della ferita ad opera del callo.

E' vietata, comunque, la capizzatura degli alberi, cioè l'eliminazione di tutta o di gran parte della chioma con tagli sulle branche principali. Sono fatti salvi, però, gli interventi di dendrochirurgia e di salvaguardia della pubblica incolumità, oltre ad ogni caso di giustificata esigenza.

Le potature precedentemente trattate possono essere effettuate durante l'intero arco dell'anno, ad eccezione dell'epoca di emissione delle foglie o dei periodi in cui possono verificarsi delle gelate.

Di regola gli strumenti adoperati per le potature devono essere disinfezati nel passaggio da un esemplare all'altro, per evitare il diffondersi di eventuali malattie.

b) Norme relative ai tappeti erbosi

I manti erbosi di carattere ornamentale dovranno avere una frequenza di taglio idonea a seconda dell'andamento stagionale, così da ridurre il proliferare di infestanti e da favorire la crescita di varietà con caratteristiche ornamentali.

Sarà vietato sempre il calpestio dei tappeti erbosi per dieci giorni nei periodi che seguono i primi due tagli e le irrigazioni, così come saranno sempre vietate le installazioni di strutture mobili che comportino ombreggiamento prolungato, costipamento e disseccamento della cotica erbosa.

Sui tappeti erbosi ornamentali è opportuno prevedere rifacimenti e/o rigenerazioni nel caso di decadimento del manto legato a cattive condizioni fitosanitarie o a danneggiamenti.

c) Norme relative al monitoraggio e alla lotta dell'ambrosia

In tutte le aree pubbliche e private, così come demandato ai comuni dall'Ordinanza del Presidente della Regione Lombardia n. 25522 del 29.3.99 dovrà avere luogo una costante attività di monitoraggio dalla pianta e la conseguente esecuzione degli interventi di pulizia e sfalcio:

- 1° sfalcio: terza decade di giugno;
- 2° sfalcio: terza decade di luglio;
- 3° sfalcio: seconda decade di agosto.

Titolo XII

NORME PER I NUOVI IMPIANTI

ART. 35

a) Criteri di scelta

E' fondamentale che prima di ogni progettazione di nuovo impianto vengano analizzate:

1. le caratteristiche climatiche della zona;
2. le caratteristiche fisico chimiche, le capacità idriche e la fertilità del suolo;
3. le caratteristiche delle specie acclamate nella zona, già selezionate naturalmente, per quindi procedere alla scelta delle specie da impiegare;
4. vita presunta della specie;
5. forma e dimensione della chioma a maturità e caratteristiche di accrescimento (rapido o lento);
6. caratteristiche dell'apparato radicale;
7. conoscenza delle avversità a cui la pianta è soggetta;
8. resistenza all'inquinamento atmosferico, al gelo e al costipamento;

9. costo e dimensioni delle essenze previste.

Inoltre è fondamentale il mantenimento della diversità genetica nell'ambiente della specie scelta, preferendo le piante provenienti da seme a quelle provenienti da talee.

b) Norme tecniche per la piantumazione

Disposizione delle piante lungo le strade

Per quanto concerne la disposizione lungo gli assi stradali valgono le raccomandazioni emanate dal Consiglio Nazionale delle Ricerche.

In linea di massima:

- a) l'asse delle alberature deve distare almeno mt. 6 dall'allineamento degli edifici ed almeno mt. 1 dal ciglio del marciapiede. E' consentita la distanza di mt. 4 a condizione che vengano poste a dimora essenze arboree con caratteristiche tali da non arrecare disturbo agli edifici;
- b) la distanza tra pianta e pianta potrà variare da m. 4 a m. 6 in dipendenza del tipo di specie e della grandezza della chioma e in relazione al tipo di illuminazione stradale da adottare;
- c) le alberature dovranno rispettare un arretramento di m. 25 dagli incroci stradali ed assicurare le esigenze dei passi carrabili. E' consentito un arretramento inferiore a condizione che venga assicurata una buona visibilità ai fini della viabilità;
- d) per garantire un adeguato sviluppo delle piante occorre che le alberature si elevino su superfici della larghezza minima di m.1 x m.1, e che le stesse non siano ricoperte da materiale impermeabile (asfalto).

Piantumazioni a gruppi per parchi, aiuole e giardini

La distanza tra albero e albero dovrà sempre tener conto della dimensione della chioma a maturità, evitando che la zona di sovrapposizione superi 1/3 dell'intera dimensione.

E' assolutamente vietata la piantumazione in modo arbitrario da parte di cittadini di essenze di varia natura in parchi o giardini pubblici se non previo parere favorevole e condizionante dell'ufficio preposto.

Messa a dimora delle essenze

Le piante a radici nuda dovranno essere trasportate dal vivaio osservando tutte le norme atte a ridurre la disidratazione dei peli radicali e radichette. La buca di interramento dovrà essere di dimensioni tali che l'apparato radicale possa essere inserito senza piegamenti, comunque mai di dimensione inferiore a m0,80x0,80x0,80, opportunamente drenata, specialmente in corrispondenza di zone fortemente costipate. Sul fondo della buca dovrà essere posta sostanza organica ben matura o torba neutra che comunque non dovrà venire a contatto con le radici. Il reinterramento dovrà esser fatto con terreno di cui va migliorata la struttura con eliminazione degli infestanti, di sassi, con aggiunta di terriccio o torba neutra e di concime minerale terziario.

Le piante con pane di terra dovranno dare garanzia di essere state zollate nella primavera precedente il trapianto e recare segni di apparato radicale rinnovato e diffuso. Nel caso di piante di pregio, di dimensioni rilevanti, sarà opportuno predisporre un impianto di sub-irrigazione a goccia e porre nella buca del concime a lenta cessione ben dotato di microelementi.

c) Pavimentazioni

Nelle scelte dei manufatti di corredo delle aree piantumate dovrà essere posta particolare attenzione all'allontanamento delle acque di superficie che siano assorbite dalla coltre vegetale ma che non scorrono con effetto di ruscellamento. Per questa ragione i vialetti dovranno essere studiati in modo da non contrastare l'andamento piano-altimetrico del terreno, con pendenza di deflusso delle acque lungo l'asse maggiore. I viali asfaltati o pavimentati in modo impermeabile dovranno essere dotati di idonea canalizzazione di scolo. Alla base delle essenze vegetali dovranno essere posti cordoli di protezione in modo che mai la pavimentazione impermeabile giunga fino alla base dell'essenza stessa.

d) Criteri di assestamento programmato di alto fusto

- 1) Per le alberature in filare dovranno essere scelte quelle specie di massima longevità che richiedono manutenzione minima.
- 2) Dovrà essere considerato il ciclo presunto della specie scelta e programmatane la sostituzione per tempo.

Titolo XIII

SPONSORIZZAZIONE DEL VERDE PUBBLICO

ART. 36

L'Amministrazione comunale si riserva la possibilità di ricorrere a sponsorizzazioni per la sistemazione e la manutenzione delle aree a verde pubblico.

Per le modalità di gestione delle stesse si rinvia al *Regolamento per la gestione delle sponsorizzazioni*.

Titolo XIV

DISPOSIZIONI SPECIALI

ART. 37

Le essenze arbustive od arboree insistenti su aree private la cui chioma fuoriesca dal limite di proprietà, sviluppandosi su aree pubbliche, debbono essere potate, per la parte la cui proiezione al suolo ricade su aree pubbliche, secondo le disposizioni dell'Ufficio Tecnico Comunale. Qualora la proprietà non provveda a tali opere l'Amministrazione Comunale, previa segnalazione scritta, si riserva la facoltà di farle eseguire e di addebitarne le spese.

ART. 38

Il tipo di essenze arbustive o arboree piantumate all'interno del Cimitero comunale, ad ornamento dei monumenti funebri, deve essere concordato con l'Ufficio Tecnico Comunale. Posteriormente all'esumazione della salma, l'Amministrazione Comunale si riserva la possibilità di procedere alla piantumazione di piante ed arbusti in parchi e giardini comunali.

Titolo XV

VIGILANZA E SANZIONI

ART. 39

L'attività di vigilanza relativa all'applicazione del presente Regolamento è esercitata dall'Amministrazione Comunale che si avvale del Corpo di Polizia Municipale del Comune di Novate Milanese, degli ufficiali ed agenti di Polizia Giudiziaria di cui all'art. 57 del c.p.p. e delle Guardie Ecologiche Volontarie riconosciute dalla Provincia di Milano.

ART. 40

Le trasgressioni al presente regolamento, qualora non integrino estremi di reato, sono punite con le sanzioni pecuniarie in seguito specificate.

Resta facoltà dell'Amministrazione Comunale:

- a. la possibilità di allontanare il trasgressore dal luogo in cui avviene il fatto sanzionabile;
- b. il diritto ad ottenere il risarcimento del danno;
- c. l'applicazione congiunta di ulteriori sanzioni specifiche previste dalla legislazione o dai regolamenti vigenti.

Sanzioni:

a) rumori (ART. 14)	
limiti di legge in assenza di deroga attività con emissione sonora superiore ai limiti consentiti	Sanz. Da € 25,00 a € 500,00 p.m.r. € 50,00

b) commercio ambulante (ART.15)	
commercio non autorizzato	Sanz. Da € 25,00 a € 309,00 p.m.r. € 50,00
c) campeggio, pernottamento (ART. 16)	
campeggio e pernottamento non autorizzato	Sanz. Da € 25,00 a € 103,00 p.m.r. € 50,00
d) rifiuti (ART. 17)	
abbandono dei rifiuti fuori dai cestini	Sanz. Da € 25,00 a € 50,00 p.m.r. € 16,66
e) manifestazioni (ART. 20)	
attività sportive, culturali e spettacoli privi di autorizzazione	Sanz. Da € 77,00 a € 450,00 p.m.r. € 150,00
f) danneggiamenti e manomissioni che determinino danni all'ambiente (ART. 21)	
- asporto di terra e cotica erbosa	Sanz. Da € 25,00 a € 300,00 p.m.r. € 50,00
- molestie ad animali selvatici, alimentazione non autorizzata	Sanz. Da € 25,00 a € 102,00 p.m.r. € 34,00
- danneggiamento, estirpazione e/o abbattimento essenze arbustive ed arboree	Sanz. Da € 25,00 a € 310,00 p.m.r. € 50,00
- danneggiamento, estirpazione e/o abbattimenti aggravati di essenze arbustive ed arboree	Sanz. Da € 103,00 a € 500,00 p.m.r. € 166,66
- affissione cartelli agli alberi	Sanz. Da € 25,00 a € 75,00 p.m.r. € 25,00
- versamento al suolo di sostanze inquinanti	Sanz. Da € 52,00 a € 350,00 p.m.r. € 104,00
- pulizia dei veicoli	Sanz. Da € 25,00 a € 500,00 p.m.r. € 50,00
- installazione strutture fisse o mobili, non autorizzate	Sanz. Da € 52,00 a € 350,00 p.m.r. € 104,00
- accensione fuochi	Sanz. Da € 52,00 a € 350,00 p.m.r. € 104,00
g) calpestio tappeti erbosi in arre di divieto (ART. 22)	Sanz. Da € 25,00 a € 30,00 p.m.r. € 10,00

h) alterazioni acque di rogge e fontane, scarico di sostanze inquinanti sul suolo (ART. 24)	
- immissioni sostanze inquinanti in rogge e fontane	Sanz. Da. € 103,00 a € 500,00 p.m.r. € 166,66
- ostruzioni e deviazioni delle acque	Sanz. Da 25,00 a 300,00 p.m.r. 50,00
- immissione rifiuti in rogge o fontane	Sanz. Da € 78,00 a € 500,00 p.m.r. € 156,00
Scarico di sostanze inquinanti sul suolo	Sanz. Da € 78,00 a € 500,00 p.m.r. € 156,00
i) danneggiamenti a strutture ed arredi (ART. 25)	
- danni ad arredi e strutture delle aree verdi (oltre al pagamento dei danni)	Sanz. Da € 52,00 a € 320,00 p.m.r. € 104,00
j) tutela del verde comunale di proprietà privata (ART. 27)	Sanz. Da € 52,00 a € 320,00 p.m.r. € 104,00
k) circolazione e sosta dei veicoli (ART. 28)	
- transito mezzi motorizzati su strade interne pavimentate o in terra battuta	Sanz. Da € 25,00 a € 78,00 p.m.r. € 26,00
- transito mezzi motorizzati su tappeto erboso	Sanz. Da € 26,00 a € 310,00 p.m.r. € 52,00
- sosta mezzi motorizzati su aree pavimentate	Sanz. Da € 25,00 a € 78,00 p.m.r. € 26,00
- sosta mezzi motorizzati su tappeto erboso	Sanz. Da € 26,00 a € 310,00 p.m.r. € 52,00
- sosta veicoli adibiti alla vendita di prodotti vari senza autorizzazione	Sanz. Da. € 50,00 a € 234,00 p.m.r. € 78,00
l) circolazione biciclette transito imprudente con biciclette e monopattini (ART. 31)	Sanz. Da € 25,00 a € 39,00 p.m.r. € 13,00
m) circolazione di cani e altri animali domestici (ART. 32)	
- accesso con cani fuori dagli spazi e dagli orari consentiti	Sanz. Da € 25,00 a € 78,00 p.m.r. € 26,00

- cani non tenuti a guinzaglio fuori dagli spazi e dagli orari consentiti	Sanz. Da € 25,00 a € 78,00 p.m.r. € 26,00
- mancato possesso di materiale adeguato alla rimozione delle deiezioni	Sanz. Da € 25,00 a € 78,00 p.m.r. € 26,00
- immersioni dei cani in canali o fontane	Sanz. Da € 25,00 a € 75,00 p.m.r. € 25,00
- transito con cavalli	Sanz. Da € 25,00 a € 78,00 p.m.r. € 26,00

Resta salvo il principio generale di specialità delle sanzioni, secondo il disposto dell'art. 9 della Legge 24/11/1981 n. 689. Più precisamente, quando uno stesso fatto è punito da una disposizione generale e da una disposizione che prevede una sanzione amministrativa, ovvero da una pluralità di disposizioni che prevedono sanzioni amministrative, deve applicarsi la disposizione speciale.

A norma dell'art. 16 della medesima legge, è sempre ammesso il pagamento di una somma in misura ridotta, pari alla terza parte del massimo della sanzione prevista per la violazione commessa o, se più favorevole e qualora sia stabilito il minimo della sanzione edittale, pari al doppio del relativo importo oltre alle spese del procedimento, entro il termine di 60 giorni dalla contestazione immediata o, se questa non vi è stata, dalla notificazione degli estremi della violazione.

Ai sensi dell'art. 18 della precitata legge, il trasgressore entro il termine di 30 giorni dalla data di contestazione o di notificazione della violazione, può far pervenire al Sindaco scritti difensivi e può chiedere, altresì, di essere sentito personalmente.

Il Sindaco, anche attraverso funzionario all'uopo delegato, sentito l'interessato ove questi ne abbia fatto richiesta, ed esaminati i documenti inviati e gli argomenti esposti negli scritti difensivi, se ritiene fondato l'accertamento, determina, con ordinanza motivata, la somma dovuta per la violazione e ne ingiunge il pagamento, insieme con le spese, all'autore della violazione e alle persone che vi sono obbligate solidalmente; altrimenti, emette ordinanza motivata di archiviazione degli atti comunicandola integralmente all'organo che ha redatto il rapporto.

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente regolamento, relativamente alle procedure sanzionatorie, si fa espresso richiamo alla Legge 24 novembre 1981 n. 689 e al regolamento di attuazione, approvato con D.P.R. 29 luglio 1982 n. 571.

SCHEMA A

VALUTAZIONE DEI DANNI AL PATRIMONIO ARBOREO COMUNALE
METODO DI CALCOLO

1) I danni a piante ornamentali di cui alla tabella allegata al presente regolamento vengono addebitati a chi li causa nella misura calcolata partendo da un valore iniziale moltiplicato per i vari indici sotto elencati e meglio specificati nelle tabelle indicate:

Valore ornamentale V.o. = a x b x c x d x e x f

- a) valore iniziale riferito al prezzo di mercato pari ad un decimo del costo vivaistico di una pianta della stessa specie, equivalente ad una pianta di cfr. 14 -16 cm. e di altezza non inferiore a mt. 2,00/2,50;
- b) indice estetico e fitosanitario (da 0,5 a 10)
- c) indice di localizzazione (da 1 a 3);
- d) indice di dimensione dell'albero, pari all'estensione della circonferenza (da 1 a 55);
- e) indice della presenza di danni pregressi (sul fusto o sulle branche) (da 0,1 a 1);
- f) indice di deprezzamento (da 10% a 70%)

Danni alle alberate comunali

A) Abbattimenti

Nel caso l'Amm. Comunale debba procedere in proprio o autorizzi l'abbattimento di piante gravemente danneggiate o compromesse nella loro stabilità a causa di lavori effettuati nelle adiacenze, o a seguito di incidenti provocati da veicoli oppure debba occuparsi della rimozione di esemplari ubicati in aree sedi di nuovi interventi infrastrutturali, l'Amm. Comunale si riserverà il diritto di richiedere l'indennizzo determinato in base alla stima del valore ornamentale dei soggetti vegetali coinvolti. Esso rappresenta il valore di mercato che consente di definire il costo di riproduzione del bene albero, adattando un procedimento di tipo parametrico con variabili in base al prezzo d'acquisto, valore estetico, ubicazione urbana, dimensioni e alle condizioni di salute, secondo quanto indicato nelle tabelle indicate.

L'indennizzo complessivo sarà determinato dalla seguente formula:

I = V.o. + S.a. - V.l. dove

I = indennizzo (ornamentale) spettante alla Amm. Comunale

V.o. = valore ornamentale

S.a. = spese di abbattimento (se sostenute dall'Amministrazione Comunale)

V.l. = valore di mercato del legname da opera retribuibile (se incamerato dall'Amm. Comunale)

B) Interventi sulla chioma

Nel caso in cui vengano realizzati interventi non autorizzati a danno delle chiome di soggetti arborei (potature, sbrancature, taglio rami, ecc.) nel corso di lavori, l'Amm. Comunale si riserva il diritto di richiedere un indennizzo pari alla riduzione del valore ornamentale del patrimonio arboreo coinvolto.

Il procedimento comporta il confronto fra la stima del valore ornamentale che gli esemplari avevano prima dell'intervento (stima analitica o per comparazione con soggetti analoghi) e quello che risulta immediatamente dopo l'intervento.

L'indennizzo quindi sarà determinato dalla seguente formula:

I = V.O.P. - V.O.S.

dove

I = Indennizzo spettante all'Amm. comunale

V.o.p. = Valore ornamentale precedente l'intervento

V.o.s. = Valore ornamentale successivo all'intervento

C) Danno biologico all'apparato radicale

Si procederà alla determinazione del danno biologico nei casi in cui, ad insindacabile giudizio dei tecnici dell'Ufficio competente, a seguito di lavori vengano danneggiati gli apparati radicali delle piante.

L'indennizzo si basa sulla considerazione che il danneggiamento dell'apparato radicale è causa diretta della riduzione del valore ornamentale del soggetto, in quanto ne provoca un deperimento generale e/o la necessità di una potatura di riequilibrio che riduce le dimensioni e il pregio estetico dell'esemplare.

D) Altri danni

Qual'ora si riscontrassero danni (scortecciamenti, rotture ...) al tronco e ai rami delle piante, dove per il loro ripristino è necessario l'intervento di un operatore specializzato per procedere a disinfezioni, ancoraggi, riduzioni di rami, ecc., l'indennizzo richiesto sarà pari alla spesa sostenuta dall'Amm. Comunale per l'intervento effettuato sulla pianta danneggiata applicando i prezzi del mercato corrente riportati nel prezziario dell'Assoverde in corso.

a) Valore iniziale

Indica il genere e la specie del soggetto arboreo, esprime il valore unitario ricavabile da listino prezzi nazionale, i soggetti da prendersi in considerazione nella formulazione del prezzo di acquisto avranno una circonferenza del tronco a mt. 1,30 da terra di cm. 10-12 per le latifoglie e altezza di mt. 1,50-1,75 per le conifere.

b) indice relativo al valore estetico ed allo stato fitosanitario

0.5	1	2	3	5
Pianta scarsissimo valore	Pianta senza vigore malata	Pianta scadente, malformata, a fine ciclo vegetativo	Pianta poco vigorosa, a fine ciclo vegetativo, in filare	Pianta sana, di medio vigore, in gruppo

6	7	8	9	10
Pianta sana, di medio vigore, in filare	Pianta sana di media solitaria vigoria, od esemplare	Pianta sana vigorosa inserita in gruppo	Pianta sana vigorosa inserita in filare	Pianta sana vigorosa, solitaria od esemplare

c) indice di localizzazione

1.3	2	3
Campagna	Periferia	Centro urbano, parchi e giardini

d) indice riferito alle dimensioni (circonferenza cm. 1.00 dal suolo)

Circonferenza cm.	30	40	50	60	70	80	90	100	110	120	130	140	150
Indice	1	1.4	2	2.8	3.8	5	6.4	8	9.5	11	12.5	14	15
Circonferenza cm.	160	170	180	190	200	220	240	260	280	300	320	340	360
Indice	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
Circonferenza cm.	380	400	420	440	460	480	500	600	700	800	900		
Indice	29	30	31	32	33	34	35	40	45	50	55		

e) indice della presenza di danni pregressi (sul fusto o sulle branche)

0,1	0,5	1
Per alberi con gravi lesioni e/o carie sul tronco	Per alberi con gravi lesioni e/o carie sulle branche	Per alberi senza lesioni o carie significative

f) deprezzamento

10% Potatura leggera

30% Potatura forte di branche principali

50% Dendrochirurgia delle cavità

70% Potatura forte e dendrochirurgia